



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio  
via Amendola-1 – 46034 Borgo Virgilio – MN  
C.M. : MNIC81000E C.F.: C.F. 93034870209 – CUU: UFGYQQ  
Tel: +39 0376 440 299 Fax +39 0376 448 091  
e-mail uffici: [mnlic81000E@istruzione.it](mailto:mnlic81000E@istruzione.it) [mnlic81000E@pec.istruzione.it](mailto:mnlic81000E@pec.istruzione.it)

**Oggetto: Disposizioni organizzative. Integrazioni alla Circolare n. 2 (Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA)**

Il Dirigente scolastico

Visti

- Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR 62/2013) e il Codice disciplinare del personale scolastico pubblicati sul sito web dell'Istituto Comprensivo;
- Il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto ed anch'esso consultabile sul sito web;
- La legge 312/1980 art 61 che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale scolastico;
- L'art. 25 del D. Lgs. n. 165/01 che definisce ruolo, funzioni e compiti del Dirigente scolastico;
- Il CCNL 2016/2018 che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto scuola;
- Il D. Lgs 81/08
- Il PTOF;
- **la circolare n. 2** Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA
- ricevute richieste di delucidazioni da parte del personale in merito alla vigilanza

DISPONE

le seguenti direttive in ordine alla vigilanza sugli alunni e al funzionamento della servizio scolastico.

**Norme comuni sulla vigilanza**

Poiché con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dal quale

**Firmato digitalmente da BARBIERI LUCIA**

discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011), appare opportuno tracciare il quadro normativo che fa da sfondo all'argomento.

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti (art. 29 del CCNL/07) e nei limiti dell'art. 44 CCNL/07 del personale ATA la vigilanza sui minori. L'art. 2028 c.c. dispone che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (....) le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto".

L'art. 2047c.c. recita: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto".

Nell'ipotesi di responsabilità, l'insegnante si libera se prova di non avere potuto impedire il fatto dimostrando di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. sez.III 18/4/01 n 5668 e Cass. sez III 3-2-99 n 916).

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza ( Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n 1623)

Appare superfluo ricordare che la culpa in vigilando è direttamente proporzionale all'età del minore e pertanto l'esercizio della vigilanza è ritenuto dalla giurisprudenza corrente tanto più alto quanto più bassa è l'età dell'utenza. Infatti, in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. (Cass. 10 dicembre 1998 n. 12424; Avvocatura di stato di Bologna del 4 dicembre 2000, n. 21200 - Vigilanza alunni all'uscita dall'istituto scolastico - Parere).

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395)

Tutto ciò premesso, ricordo che la struttura della scuola presenta diverse possibilità di rischio; è compito di ciascuno vigilare affinché non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti o situazioni anomale. A tal proposito ricordo che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e la prevenzione e a tali norme ciascuno di noi deve attenersi.

### **Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo**

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori.

La ricreazione si svolgerà secondo le disposizioni dei Responsabili di plesso, tenuto conto che trattasi di **orario di servizio a tutti gli effetti**.

Si ricorda che durante l'intervallo occorre vigilare sugli studenti con maggiore attenzione per evitare eventi dannosi.

I Collaboratori scolastici durante tali intervalli vigileranno il corridoio di competenza e i bagni.

### **Vigilanza porte d'ingresso**

I collaboratori scolastici addetti ai piani/plessi e/o alla portineria hanno l'obbligo di controllare le porte ed le uscite di emergenza, che devono restare sempre chiuse durante le lezioni ma funzionanti e prive di catene e lucchetti, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne limitano l'utilizzo. Devono sorvegliare i cancelli e le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l'accesso agli estranei. Le porte di ingresso non devono mai rimanere aperte o prive di sorveglianza.

Durante le attività didattiche i cancelli esterni/porte di ingresso devono rimanere sempre chiusi e vanno aperti all'occorrenza.

Le vie pedonali e le vie di fuga devono rimanere rigorosamente libere per l'accesso anche di eventuali mezzi di soccorso.

Il personale esterno non deve sostare all'interno dei cortili. Per personale esterno alla scuola si intendono anche le famiglie che, in orario non coincidente con le entrate e le uscite, sostano a titolo personale in prossimità delle aule, al di fuori del programmato orario di ricevimento docenti.

Resta sottinteso che qualora vi siano nelle pertinenze scolastiche (spazi esterni ed interni) studenti insieme alle rispettive famiglie o loro delegati, gli stessi sono responsabili della loro vigilanza in quanto esercenti la potestà genitoriale e pertanto responsabili di "culpa in vigilando ed educando" nei casi di legge.

I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria hanno l'obbligo, dopo aver accertato l'identità del visitatore ed i motivi di accesso - di avvisare il responsabile del

plesso o il collaboratore del DS che valuteranno le necessità e le eventuali urgenze prima di ammettere il visitatore nei locali scolastici, avendo cura che lo stesso sia accompagnato in entrata ed in uscita dal collaboratore scolastico o da delegati della dirigenza.

E' fatto divieto ai collaboratori scolastici addetti alla portineria e a tutti i collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici di consentire a persone estranee alla scuola (rappresentanti di libri, venditori ecc.) di sostare nei corridoi, entrare liberamente nei locali scolastici e nelle aule e contattare gli alunni.

Per nessun motivo **persone estranee** alla scuola, **non autorizzate** dalla dirigenza, dovranno entrare in contatto con gli alunni. In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori avviseranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del dirigente e nei plessi il docente responsabile di plesso, prima di consentire ogni accesso.

### **Vigilanza ai piani**

Ai collaboratori scolastici è stato consegnato il piano delle attività

Si ricorda che, quando in un plesso c'è un solo collaboratore, questi dovrà effettuare servizio di portineria.

Quando entrano in servizio i colleghi, questi si posizioneranno ai piani, uno per piano, per effettuare sorveglianza agli alunni che escono dalle classi, per andare in bagno o per altre necessità.

**Per i docenti:** l'uscita degli alunni per i bagni sarà concessa, salvo particolari urgenze, non prima delle dieci e non nell'ora successiva all'intervallo.

I docenti, in particolare quelli degli alunni più piccoli, si accerteranno che il collaboratore scolastico sia libero, prima di concedere l'uscita, oppure potranno far accompagnare fuori l'alunno da un collega in eventuale compresenza.

E' vietato, per non incorrere in responsabilità civili, mettere fuori dalla porta gli alunni che potrebbero, così, rimanere senza vigilanza. In caso di frequenti e gravi atti di indisciplina, si seguano le disposizioni del regolamento d'Istituto.

Non si devono affidare commissioni agli alunni (es: fare fotocopie), che prevedano il loro allontanamento dall'aula.

### **Comportamento durante lo svolgimento delle attività didattiche.**

Durante le lezioni gli alunni non devono disturbare le altre classi e la lezione stessa con schiamazzi o rumori.

E' compito di ogni insegnante ricordare agli allievi che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell'interesse di tutti.

E' vietato utilizzare i servizi igienici subito dopo la ricreazione, salvo casi di grave necessità valutati dal docente, al fine di consentire al personale ausiliario di provvedere ad asciugare i pavimenti e alla disinfezione dei bagni dopo l'intervallo.

Gli alunni saranno autorizzati ad uscire dalla classe uno per volta per l'utilizzo dei bagni.

Nel caso in cui, accedendo ai servizi igienici, si trovi acqua o sapone sul pavimento, bisogna effettuare capillare sensibilizzazione a tutti gli alunni affinché avvisino tempestivamente i collaboratori scolastici che prontamente provvederanno all'eliminazione della stessa.

I collaboratori scolastici vigilino affinché gli alunni non sostino in prossimità delle porte d'accesso ai bagni per evitare che aperture improvvise possano causare danni alle persone.

### **Compiti dei collaboratori scolastici**

Compiti e le mansioni del personale ATA sono disciplinate dall'attuale Contratto vigente (CCNL Scuola 2015-2018) all'art. 47 e dettagliate nella TABELLA "A" allegata al Contratto a cui si rimanda. Rientrano tra i compiti dei collaboratori scolastici :

- L'apertura e alla chiusura alla fine delle attività dell'edificio, dei cancelli esterni e delle porte antipanico rimuovendo eventuali catene e lucchetti che dovranno essere riposizionati alla fine delle attività e dopo l'uscita di tutto il personale.
- Il controllo dell'accesso e del movimento interno di alunni e pubblico. La pulizia dei locali scolastici, dei bagni e degli spazi interni per le attività, compresa la pulizia degli spazi esterni, degli arredi e al loro eventuale trasferimento nei locali dell'Istituto. Si raccomanda particolare cura nella cura dei servizi igienici che devono essere puliti all'inizio (o alla fine) della giornata e asciugati e sanificati dopo la ricreazione.
- La rimozione dei rifiuti solidi dagli spazi di competenza e successivo smaltimento.
- L'accoglienza, assistenza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nel cambio dell'ora.
- La sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza dell'insegnante.
- La vigilanza nella zona assegnata, ivi compresi i servizi igienici, per verificare che gli alunni non si appartino, non rimangano troppo a lungo fuori dell'aula, non si allontanino dal piano durante le lezioni. Nel caso venissero notate situazioni anomale o pericolose le stesse devono essere immediatamente segnalate al Dirigente Scolastico e/o ai collaboratori della dirigenza e/o ai docenti responsabili di plesso.

- L'eventuale diffusione di comunicazioni interne.
- Il ricevimento di materiale vario (libri, corrispondenza, ecc.) per conto dei docenti e della segreteria.
  
- La comunicazione tempestivamente alla segreteria di eventuali ritardi o assenze del personale di cui non si abbia preventiva notizia.

Come precisa l'Aran (SCU45 orientamenti applicativi) "Vanno comunque garantite le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per le esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Nella cura della persona è dunque da inserire anche il momento del bagno e della mensa. Tale attività è considerata tra le mansioni del collaboratore scolastico purché si configuri come ausilio alle insegnanti e non sia a carico esclusivamente dei collaboratori. E' comunque fondamentale che ogni attività si svolga all'insegna di un reciproco rapporto di rispetto e collaborazione professionale.

Borgo Virgilio, 21/09/2019

La Dirigente Scolastica

Lucia Barbieri